



Scheda informativa sull'obbligo d'informazione secondo l'articolo 71 OPChim

Come può essere attuato l'obbligo d'informazione secondo l'articolo 71 OPChim?

- Estratto da «Orientamenti sugli obblighi per le sostanze presenti negli articoli» dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA

4.3. Obblighi secondo l'articolo 33 del regolamento REACH

L'articolo 33 dovrebbe garantire che siano comunicate informazioni sufficienti nella catena di approvvigionamento per consentire la sicurezza d'uso degli articoli.

Un fornitore di articoli contenenti sostanze estremamente problematiche incluse nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione in una concentrazione superiore allo 0,1 % in peso/peso deve fornire ai destinatari di questi articoli le informazioni sulla sicurezza pertinenti relative a questa sostanza a sua disposizione (articolo 33, paragrafo 1).

Se non è necessario fornire informazioni particolari per consentire la sicurezza d'uso dell'articolo contenente una sostanza inclusa nell'elenco delle sostanze candidate, ai destinatari deve essere comunicato quanto meno il nome della sostanza in questione. Le informazioni devono essere comunicate ai destinatari in modo automatico, vale a dire appena la sostanza viene inclusa nell'elenco delle sostanze candidate per l'autorizzazione. Si noti che il termine «destinatari» si riferisce a utenti e distributori commerciali o professionali, ma non ai consumatori.

Su richiesta di un consumatore, lo stesso fornitore di articoli deve fornire al consumatore anche le pertinenti informazioni sulla sicurezza relative alla sostanza estremamente problematica a sua disposizione (articolo 33, paragrafo 2). Se non è necessario fornire informazioni particolari per consentire la sicurezza d'uso dell'articolo, al consumatore deve essere comunicato quanto meno il nome della sostanza in questione. Queste informazioni devono essere fornite al consumatore entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta, a titolo gratuito. Si noti inoltre che, per esempio, un rivenditore al dettaglio che distribuisce alcuni articoli non adempie ai propri obblighi limitandosi a rimandare il consumatore al proprio fornitore o al produttore degli articoli.

Per quanto riguarda l'obbligo di comunicare informazioni sulle sostanze presenti negli articoli in generale (vale a dire la comunicazione ai destinatari e ai consumatori), si noti che:

- per questo obbligo non esistono soglie di tonnellaggio (ossia l'obbligo si applica anche a quantità inferiori a 1 tonnellata all'anno);
- l'imballaggio deve essere sempre considerato come un articolo o articoli separati dal contenuto dell'imballaggio. Di conseguenza, l'obbligo relativo alla comunicazione di informazioni relative a sostanze contenute in articoli si applica anche a materiali di imballaggio;
- la soglia di concentrazione della sostanza pari allo 0,1 % in peso/peso si applica ad ogni componente di un articolo composto da un insieme di più di un articolo.
- l'obbligo vale anche per gli articoli che sono stati prodotti o importati prima che la sostanza fosse inclusa nell'elenco di sostanze candidate e che vengono forniti dopo la sua inclusione. Fa quindi fede la data di fornitura dell'articolo;

- il nome della sostanza che deve essere comunicato è quello che compare sull'elenco di sostanze candidate per l'autorizzazione.

4.3.1. Comunicazione di informazioni secondo l'articolo 33 del regolamento REACH

Per stabilire **quali informazioni devono essere comunicate dal fornitore** di un articolo secondo l'articolo 33, il fornitore degli articoli deve considerare:

- quali sono le fasi del ciclo di vita a valle dell'articolo prima dello smaltimento finale (trasporto, conservazione, usi);
- quali sono le potenziali vie di esposizione durante ciascuna delle fasi del ciclo di vita;
- quali sono i rischi delle sostanze estremamente problematiche per la salute umana o per l'ambiente;
- quali tipi di misure di controllo dell'esposizione e/o di protezione personale possono essere indicate durante ciascuna fase del ciclo di vita per una manipolazione dell'articolo considerata sicura.

Queste considerazioni sono necessarie per identificare tutti i rischi derivanti dalle sostanze estremamente problematiche contenute nell'articolo; da esse dipendono pertanto le informazioni che devono essere fornite all'utilizzatore, oltre al nome della sostanza estremamente problematica, per controllare tali rischi. Questo significa che le informazioni aggiuntive obbligatorie dipendono da cosa l'utilizzatore deve sapere per poter usare l'articolo in modo sicuro e non dalla disponibilità di queste informazioni sulla sicurezza. Non si può partire dal presupposto che per permettere un utilizzo sicuro dell'articolo ci si possa sempre limitare a fornire il nome della sostanza.

Le informazioni per un qualsiasi articolo possono differire in termini di tipologia dell'informazione e di dettaglio, a seconda del destinatario. Normalmente un utilizzatore professionista non dovrà per esempio essere informato del fatto che l'articolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini, mentre una simile informazione è piuttosto destinata ai consumatori.

Anche il **formato per la fornitura di informazioni** più appropriato può variare, a seconda del contenuto e del destinatario delle informazioni. Lettere di risposta standard possono costituire un canale adeguato per informare i consumatori, mentre un utilizzatore professionista può essere informato in modo più efficace mediante istruzioni per l'uso separate.

Il regolamento REACH non fornisce indicazioni specifiche circa il formato da usare per fornire le informazioni secondo l'allegato 33. Formati possibili possono essere per esempio:

- la modifica di documenti esistenti, come istruzioni per l'uso e l'imballaggio;
- informazioni sulle etichette;
- link a un sito Internet contenente informazioni aggiornate;
- formati di comunicazione standard sviluppati da associazioni industriali di settore.

In ogni caso, è necessario scegliere un formato che garantisca **al destinatario o al consumatore dell'articolo una facile accessibilità alle informazioni**, tenendo sempre in considerazione la specifica situazione d'uso.

➤ **In relazione all'applicazione dell'articolo 71 OPChim**

Le informazioni richieste secondo l'articolo 71 OPChim (nome della sostanza e tutte le informazioni disponibili necessarie per un utilizzo sicuro dell'oggetto) devono essere fornite in modo spontaneo ai destinatari professionali o commerciali (insieme all'oggetto).

Chiunque, all'interno della catena di approvvigionamento, fornisca (venda, consegna,...) un oggetto deve pertanto adoperarsi attivamente affinché ogni acquirente professionale o commerciale riceva le informazioni secondo l'articolo 71 OPChim, ossia in modo per lui facilmente accessibile.

Nell'articolo 71 dell'OPChim le modalità di fornitura d'informazioni sono strutturate in modo talmente aperto da offrire le stesse possibilità descritte negli orientamenti dell'ECHA. Queste comprendono, in particolare:

- le istruzioni per l'uso dell'oggetto o le indicazioni specifiche del prodotto, ovvero le sue caratteristiche;
- l'etichetta apposta sull'oggetto;
- informazioni elettroniche: riferimento a un determinato sito Internet che rimandi direttamente alle informazioni specifiche sull'oggetto. Questo link a un sito Internet deve essere chiaramente visibile sull'etichetta o nelle istruzioni per l'uso ed è opportuno sottolineare che sul sito sono disponibili ulteriori informazioni sull'oggetto;
- l'invio di una lettera (o di un messaggio equivalente via email) da parte del fabbricante ai propri destinatari commerciali o professionali: questo soddisfa in ugual maniera l'obbligo d'informazione, nel caso in cui oltre agli oggetti (prodotti del fabbricante) nella lettera siano elencati anche il loro tenore di sostanze estremamente problematiche nonché le rispettive informazioni per un impiego sicuro. Questo modo di fornire informazioni consente al fabbricante di aggiornare facilmente quelle in suo possesso, qualora vengano aggiunte nuove sostanze nell'elenco delle sostanze estremamente problematiche. Il fabbricante dovrebbe ricordare ai propri destinatari di fornire in modo spontaneo le informazioni sull'oggetto a ogni successivo destinatario professionale o commerciale.

In ogni caso, conformemente alla direttiva è necessario scegliere un formato che garantisca **al destinatario o al consumatore dell'articolo una facile accessibilità alle informazioni**, tenendo sempre in considerazione la specifica situazione d'uso.